



Bando n. 366.70

**DIREZIONE CENTRALE GESTIONE DELLE RISORSE
UFFICIO RECLUTAMENTO DEL PERSONALE**

Annullamento parziale in via di autotutela amministrativa, ai sensi dell'art. 21 nonies, comma 1, legge n. 241/1990, del provvedimento dirigenziale prot. n. 52117, del 16.7.2019, di accertamento della regolarità del procedimento, approvazione della graduatoria finale di merito e nomina del vincitore della selezione indetta con bando n. 366.70 - Decadenza del Dott. Daniele Maria Trucchi dalla graduatoria finale di merito, riformulazione parziale della classifica e assunzione del candidato ivi iscritto al 2° posto

IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n. 127 recante “Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche”;

VISTO il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, recante “Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell'art. 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165”;

VISTO il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 2018, recante “Semplificazione delle attività degli Enti Pubblici di Ricerca ai sensi dell'art. 13 della legge 7 agosto 2015 n. 124”;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO lo Statuto del CNR, emanato con provvedimento del Presidente del CNR n. 93 protocollo 0051080/2018 del 19 luglio 2018, di cui è stato dato l'avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in data 25 luglio 2018, entrato in vigore il 1° agosto 2018;

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del CNR, emanato con provvedimento del Presidente del CNR n. 43 protocollo n. 0036411 in data 26 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale – n. 123 in data 29 maggio 2015;

VISTO il Regolamento del Personale del CNR, emanato con decreto del Presidente del CNR protocollo n. 0025035 in data 4 maggio 2005, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005;

VISTO l'art. 20 del D.lgs 25 maggio 2017, n. 75, rubricato “*Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni*” e in particolare il comma 2;

VISTA la delibera n. 217 in data 16 novembre 2018 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato l'emanazione, tra gli altri, di un bando di selezione per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 1 unità di personale con profilo di Primo Tecnologo – II livello professionale,



riservato ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 20, comma 2, del Decreto Legislativo n. 75/2017;

VISTO il DP CNR prot. n. 82869 in data 4 dicembre 2018, pubblicato sulla G.U. n. 100 del 18.12.2018, mediante il quale è stato bandito un concorso per titoli e colloquio riservato al personale in possesso dei requisiti previsti dall'art. 20, comma 2, del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato di una unità di personale con il profilo di Primo Tecnologo, II livello professionale, da assegnare a strutture del Consiglio Nazionale delle Ricerche afferenti al settore Tecnologico "Organizzativo Gestionale" – Bando n. 366.70;

VISTO in particolare l'art. 2 del bando, rubricato "*Requisiti di ammissione*" il cui comma 3 dispone che "*Ai fini della partecipazione alla presente procedura concorsuale è richiesto inoltre che i candidati non siano titolari di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di qualsiasi profilo e/o qualifica presso una pubblica amministrazione sia alla data di scadenza della presentazione della domanda che alla data dell'eventuale assunzione. A tal fine il candidato deve comunicare tempestivamente qualsiasi variazione intervenuta in tal senso*";

VISTO altresì, l'art. 5 del bando "Esclusione dal concorso" e segnatamente:

-il comma 1, dal seguente tenore "*Costituiscono motivi di esclusione ... c) il mancato possesso di uno o più requisiti indicati dall'art. 2 commi 1 e 3 del presente bando*";

- il comma 3, ai sensi del quale "*Il Responsabile del procedimento può disporre in qualunque momento l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti. Qualora i motivi che determinano l'esclusione siano accertati dopo l'espletamento del concorso, il predetto Responsabile dispone la decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione al concorso stesso (...)*";

VISTO il provvedimento dirigenziale prot. n. 0052117 in data 16 luglio 2019, di approvazione della graduatoria finale di merito e di nomina del vincitore del concorso in epigrafe;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 69 in data 8.2.2020 con la quale, nell'ambito delle assunzioni programmate nel PTA 2019-2021 relativamente al personale in possesso dei requisiti di cui al comma 2 dell'art. 20 del D.lgs n. 75/2017, è stato disposto lo scorrimento, tra le altre, della graduatoria di cui al bando n. 366.70 e l'assunzione del primo idoneo non vincitore;

PRESO ATTO che alla posizione n. 2 della suddetta graduatoria finale di merito risulta iscritto il Dott. Daniele Maria Trucchi;

RICHIAMATO il Provvedimento dirigenziale n. 88462 del 21.12.2018 con il quale, in attuazione della delibera del C.d'A. n. 8 del 23.1.2018, è stata disposta l'assunzione del Dott. Daniele Maria Trucchi nel profilo di Ricercatore III livello professionale, previo scorrimento della graduatoria del bando di selezione n. 366.6, DSFTM RIC, avente ad oggetto "*Concorso per titoli ed esami ai sensi dell'art. 4, comma 6, della legge 30 ottobre 2013 n. 125, riservato al personale del CNR con contratto di lavoro a tempo determinato con profilo di ricercatore e/o tecnologo per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato di n. 1 unità di personale con profilo di Ricercatore III livello professionale, da assegnare al Dipartimento Scienze Fisiche e Tecnologiche della Materia ovvero ad un istituto ad esso afferente*";

VISTO il contratto individuale di lavoro prot. n. 88741 del 21.12.2018, stipulato tra il CNR e il Dott. Daniele Maria Trucchi, con decorrenza degli effetti giuridici ed economici dal 28.12.2018;



RILEVATO pertanto che alla data di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione al bando n. 366.70 (corrispondente al 17.1.2019), il Dott. Trucchi risultava già assunto presso il CNR con contratto di lavoro a tempo indeterminato, integrando in tal modo la fattispecie escludente contemplata dall'art. 2, comma 2 del suddetto bando n. 366.70;

PRESO ATTO, all'esito di un supplemento di istruttoria condotto dagli Uffici amministrativi, che la suddetta condizione ostativa per concorrere alla procedura di cui al bando n. 366.70, non è emersa con la necessaria chiarezza nella fase istruttoria propedeutica all'emanazione del provvedimento dirigenziale n 52117 in data 16 luglio 2019 di approvazione della graduatoria finale di merito in seno alla quale il Dott. Trucchi risulta illegittimamente incluso alla posizione n. 2;

RICHIAMATO il principio di diritto affermato dalla recente giurisprudenza amministrativa, in merito ai requisiti per la stabilizzazione ai sensi dell'art. 20, comma 2, D.Lgs 75/2017, secondo cui *“deve quindi ritenersi che la partecipazione alla procedura di stabilizzazione di dipendenti già in servizio a tempo indeterminato presso una pubblica amministrazione entra in contraddizione con la “ratio” della norma, alterandone il carattere speciale di reclutamento ristretto alla platea di dipendenti in servizio “precari”, in quanto titolari di contratti a tempo determinato”* (Cons. Stato, Sez. III, 2 febbraio 2020, n. 872);

VISTO l'art. 21 nonies della legge n. 241/1990 rubricato “Annullamento d'ufficio”, il quale dispone che il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20 e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge;

RITENUTO prevalente l'interesse pubblico alla rimozione del provvedimento dirigenziale prot. n. 52117, del 16.7.2019, nella parte in cui contempla l'iscrizione del Dott. Trucchi alla posizione n. 2 della classifica finale di cui al bando n. 366.70, al fine di ripristinare la piena legalità del procedimento e conformare l'azione amministrativa ai principi e regole che governano le procedure di stabilizzazione, come delineate dall'art. 20, comma 2, del D.lgs n. 75/2017;

RITENUTO necessario, per quanto sopra, dover procedere:

- a) all'esclusione del Dott. Daniele Maria Trucchi dalla procedura concorsuale in epigrafe per difetto del requisito di ammissione previsto dall'art. 2, comma 3 del bando di concorso n. 364.70 in quanto, alla data di scadenza della presentazione della domanda, risultava già assunto con contratto a tempo indeterminato nei ruoli del Consiglio Nazionale delle Ricerche;
- b) all'annullamento in autotutela, ai sensi dell'art. 21 nonies, comma 1, della legge n. 241/1990, del provvedimento dirigenziale prot. n. 52117 in data 16 luglio 2019, nella parte in cui contempla l'iscrizione del Dott. Daniele Maria Trucchi alla posizione n. 2 della classifica finale di cui al bando n.366.70;
- c) alla riformulazione della graduatoria conclusiva del concorso in epigrafe, con l'esclusione del Dott. Daniele Maria Trucchi dalla posizione n. 2 della stessa e conseguente riposizionamento degli altri concorrenti che seguono in graduatoria;
- d) alla conferma della nomina della Dott.ssa Marta Rapallini, quale vincitore della selezione in epigrafe;



Consiglio Nazionale delle Ricerche

e) all'assunzione della candidata iscritta alla posizione n. 2 della graduatoria finale del bando n. 366.70, come riformulata con il presente provvedimento, in attuazione di quanto disposto con delibera del C.d'A. n. 69 del 18.2.2020

DISPONE

per le motivazioni esposte in narrativa,

1 – di escludere il Dott. Daniele Maria Trucchi dalla selezione di cui al bando n. 366.70 per difetto del requisito di partecipazione di cui all'art. 2, comma 3, del bando di selezione;

2 - di annullare in via di autotutela amministrativa, ai sensi dell'art. 21 nonies, comma 1, della Legge n. 241/1990, il provvedimento dirigenziale n. 52117 in data 16 luglio 2019, nella parte in cui contempla l'iscrizione del Dott. Daniele Maria Trucchi alla posizione n. 2 della classifica finale di cui al bando n. 366.70;

3- di riformulare la graduatoria finale di merito della selezione di cui al citato bando n. 366.70 concernente l'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato di una unità di personale con il profilo di Primo Tecnologo, II livello professionale, da assegnare a strutture del Consiglio Nazionale delle Ricerche afferenti al settore Tecnologico "Organizzativo Gestionale", secondo l'ordine riportato nella sottostante tabella:

Posizione	Nominativo	Punteggio/90
1	MARTA RAPALLINI	82,50
2	ELENA MANCINI	70,25

4- di confermare la nomina della Dott.ssa Marta Rapallini quale vincitrice della selezione di cui al bando n. 366.70;

5- La dott.ssa Elena Mancini, iscritta al 2° posto della graduatoria di cui al precedente punto 3, è assunta a tempo indeterminato presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche, con profilo di Primo Tecnologo – II livello professionale, giusto quanto disposto con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 69 del 18.2.2020.

Il presente provvedimento è pubblicato in via telematica sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it e dello stesso è data notizia agli interessati mediante notifica all'indirizzo PEC personale.

IL DIRIGENTE